



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GASBARRI, FINOCCHIARO, AMATI, ARMATO, BARBOLINI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FOLLINI, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, LIVI BACCI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MORRI, MUSI, NEGRI, PEGORER, SANNA, SCANU, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2012

Istituzione del Sistema integrato di protezione civile e dell’Agenzia per il coordinamento del Sistema integrato di protezione civile. Norme in materia di potere d’ordinanza in materia di protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'importante e ambizioso obiettivo di ridisegnare il ruolo e la funzione della protezione civile nel nostro Paese quale fondamentale settore della *pubblica funzione*, nonché impegno primario dell'azione di governo di un Paese esposto a elevate e diffuse condizioni di rischio, per eventi naturali e antropici.

Si tratta di un cambiamento epocale considerato che nel corso degli ultimi anni la protezione civile ha perso sempre di più le sue caratteristiche originarie per trasformarsi in una sorta di ente organizzatore dei grandi eventi governativi, avvalendosi degli stessi principi e strumenti procedurali e normativi usati per le emergenze e le catastrofi naturali e contravvenendo, in questo modo, al principio della separazione tra l'indirizzo politico e la gestione amministrativa.

Quindi, in un regime di continue deroghe alla normativa vigente, di scarsa trasparenza e di smodato uso del potere da parte del Capo del Dipartimento, la protezione civile ha mutato la sua ragion d'essere fino a diventare un volano che ha alimentato corruzione e facilitato infiltrazioni della criminalità organizzata in importanti settori del potere statale.

L'ampiezza delle deroghe, l'attribuzione delle funzioni commissariali, spesso affidate al capo della protezione civile (figura diretta emanazione del Presidente del Consiglio, ma nient'affatto rappresentativa delle istanze del territorio e della popolazione) e il conseguente avvilito dei livelli locali di governo, hanno consolidato il Dipartimento quale singolare, in qualche modo autoritario, braccio operativo del Governo.

Un progetto di ridefinizione delle funzioni di protezione civile deve ripartire proprio da

una verifica sull'attuazione del dettato costituzionale riguardante la *concorsualità* tra Stato e regioni nella materia, attuazione che avrebbe dovuto dar luogo a un rapporto pienamente collaborativo tra il primo, inteso nella sua articolazione centrale, e le seconde, entro i rispettivi limiti di intervento legislativo, ma che avrebbe dovuto essere necessariamente interpretato, per la complessa e delicata materia, nel senso di una più efficace azione in prevenzione e in emergenza, all'interno di un sistema fortemente integrato. Mentre ciò non è avvenuto, l'incidenza delle varie condizioni di rischio che gravano sul Paese resta enorme, esattamente come l'inefficacia che si deve registrare nell'azione di prevenzione, comprovata inequivocabilmente dalla cronaca di ogni evento solo potenzialmente calamitoso che si trasforma sistematicamente in catastrofe. Allo stesso modo, la gestione dell'emergenza soffre di estemporaneità e della mancanza di un qualsiasi consolidato metodo per una sua efficace pianificazione.

Nella prospettiva di rientro della protezione civile negli schemi istituzionali, esclusi necessariamente i *grandi eventi* dalla sfera di intervento della stessa, è indispensabile affrontare il tema di una inderogabile riforma del sistema.

Si tratta di immaginare un sistema profondamente diverso, dove l'elemento determinante deve essere rappresentato dalla specifica competenza dei settori di intervento demandati a organismi centrali (infrastrutture, ambiente, sanità, trasporti) o alle regioni e agli enti locali che esprimono vicinanza al territorio. Certo, in tutte queste «amministrazioni» si tratta di rafforzare le sedi di competenza finalizzate alle problematiche della prevenzione e dell'emergenza, sviluppando

una profonda e diffusa cultura di protezione civile, riferita al sistema istituzionale maggiormente coinvolto, così da avere nella pubblica amministrazione un elevato livello di specializzazione nelle tipologie di rischio.

La grande novità introdotta dal presente disegno di legge è rappresentata dalla istituzione di un Sistema integrato di protezione civile (di seguito denominato SIPC), improntato ai principi di sussidiarietà, di solidarietà, di collaborazione con le comunità territoriali e di partecipazione delle popolazioni interessate e delle associazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività di riduzione del rischio e di pianificazione e gestione dell'emergenza.

Questo sistema deve realizzare la piena integrazione delle attività di protezione civile poste ordinariamente in essere dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici di ricerca, dalle università pubbliche, dai soggetti e dagli organi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale sistema l'amministrazione centrale della protezione civile svolge un ruolo di integrazione e di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali che dovranno dotarsi delle strutture necessarie, autonome e responsabili, all'esercizio delle funzioni del SIPC.

L'attività del SIPC è limitata agli eventi che possono essere determinati da cause naturali o antropiche, suscettibili di valutazioni di rischio. Essa è, quindi, limitata agli eventi naturali di tipo calamitoso, quali eccezionali avversità atmosferiche, alluvioni, terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, mareggiate e alle situazioni di emergenza derivanti dagli effetti dell'interazione dell'uomo con gli elementi naturali, quali gravi incendi, incidenti rilevanti e crisi ambientali di particolare gravità.

L'azione del SIPC riguarda la riduzione del rischio e la pianificazione e gestione dell'emergenza sulla base di una profonda conoscenza degli ambiti territoriali di interesse,

nonché delle caratteristiche socio-demografiche e culturali delle popolazioni residenti. A tal fine occorre avvalersi del contributo della ricerca scientifica, sia utilizzando le conoscenze già acquisite e disponibili con riferimento ai vari tipi di rischio, di situazioni e contesti, sia promuovendo «programmi di ricerca», i cui soggetti attuatori sono le università ed altri istituti specializzati.

Mentre l'azione di riduzione del rischio non può avere limiti temporali, ma si attua in termini di realizzazione di programmi d'intervento aventi carattere di lungo termine, l'emergenza deve avere durata necessariamente limitata, essendo «lo stato d'emergenza» dichiarato con la previsione di un termine finale, salvo proroga, e con possibilità di revoca. È da escludere che il termine finale dello stato di emergenza, così come delle ordinanze di protezione civile possa essere individuato in relazione a eventi futuri e incerti, ad esempio mediante clausole del tipo «fino al ristabilimento delle normali condizioni di vita» o «fino al superamento dell'emergenza» o «fino alla fine della gestione commissariale».

L'emergenza deve avere una durata commisurata alle dimensioni e alla severità dell'evento, assicurando nella prima fase la messa in sicurezza della popolazione e quindi ogni intervento urgente e indifferibile per la limitazione di un'ulteriore incidenza del danno sui beni mobili e immobili e per la preservazione del patrimonio ambientale e culturale. Tale attività cessa nel momento in cui alla popolazione risultano garantite condizioni essenziali di ordinarietà di vita, sul piano logistico/abitativo, infrastrutturale, socio-culturale ed economico, commisurate anche alla stima del tempo di attesa necessario per la ricostruzione.

Tra i compiti del SIPC non sono comprese le fasi di ricostruzione intese come processo di ripristino delle condizioni di piena normalità, aventi spesso non solo carattere meramente edilizio, ma anche pianificatorio, riguardante l'assetto residenziale, produttivo

e infrastrutturale. La ricostruzione deve essere effettuata, in linea di principio, con il ricorso alle procedure ordinarie, eventualmente sostenute da una legge che consenta l'adozione di percorsi di semplificazione, sempre tuttavia rispettosi della correttezza dell'azione amministrativa, a partire dalla trasparenza delle scelte. Coerentemente, l'azione deve essere affidata alle amministrazioni competenti in via ordinaria, messe in grado di garantire la necessaria competenza tecnica, e deve ispirarsi esclusivamente al rispetto di questioni non negoziabili come la tutela dell'ambiente, i caratteri urbanistici, storico-culturali e socio-economici delle realtà colpite. Nei processi di ripristino e ricostruzione va, altresì, assicurata l'effettiva partecipazione alle decisioni da parte delle popolazioni interessate.

Le funzioni centrali del SIPC sono affidate a un'agenzia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che prende il nome di Agenzia per il coordinamento del sistema integrato di protezione civile. L'Agenzia ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri che presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla stessa. L'attività dell'Agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

All'Agenzia sono trasferite le funzioni e i compiti in materia di protezione civile svolti dal Dipartimento per la protezione civile, attualmente esistente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La grande novità rispetto al passato consiste nella attribuzione all'Agenzia della funzione di coordinamento delle funzioni dei soggetti facenti parte del SIPC in materia di protezione civile, assicurando agli stessi, mediante specifici programmi finalizzati, il

necessario supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico.

In materia di pianificazione e gestione dell'emergenza, l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri;

b) le attività, in relazione agli eventi calamitosi concernenti:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione delle ordinanze;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di intervento volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

c) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso.

In materia di riduzione del rischio, l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) la promozione di progetti di ricerca sulla previsione e prevenzione dei rischi finalizzati alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo, nonché alla pianificazione e gestione dell'emergenza connessa al verificarsi dei suddetti eventi;

b) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

c) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

d) lo svolgimento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di attività di informazione delle popolazioni interessate e di formazione in materia di protezione civile, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, sulle tematiche oggetto di protezione civile;

e) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

f) la promozione di iniziative di informazione e di formazione in materia di tutela del patrimonio culturale nelle fasi di prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza;

g) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

Ai fini dello svolgimento delle azioni di riduzione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, l'Agenzia, le regioni, le province e i comuni si avvalgono del contributo della ricerca scientifica e tecnologica delle università pubbliche, degli enti pubblici di ricerca e di altri istituti specializzati ad essa esterni, attraverso programmi di ricerca coordinati e finalizzati a tale scopo.

Il presente disegno di legge introduce inoltre un drastico cambiamento delle disposizioni di legge in materia di potere d'ordinanza di protezione civile.

Negli ultimi anni, l'ordinanza di protezione civile è divenuta una sorta di strumento ordinario di amministrazione applicato a tutto ciò che il Governo stesso decideva, a suo insindacabile giudizio, di definire «grande evento»: manifestazioni religiose e popolari, esequie, attività istituzionali, eventi sportivi.

Eventi, molti dei quali neanche in possesso del requisito di «grandezza», che

avrebbero potuto essere affrontati con gli strumenti della legislazione ordinaria, sono stati equiparati ai terremoti più distruttivi o alle alluvioni. Quasi sempre l'urgenza degli interventi non derivava da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione o, come nel caso dei «grandi eventi», da fatti conosciuti con larghissimo anticipo, come il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

In questi anni il Governo ha scelto di considerare le logiche dell'emergenza e la proposizione dei «grandi eventi», veri o presunti, sistema sostitutivo di «governo della cosa pubblica» rispetto alla ordinarietà, eludendo così i requisiti di trasparenza nelle procedure.

Considerato l'uso improprio, o meglio l'abuso, che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento dell'ordinanza e per ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il presente disegno di legge prevede, *in primis*, l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il disegno di legge introduce inoltre numerosi «paletti» all'esercizio del potere di ordinanza che deve essere esercitato nel rispetto dei principi della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare:

a) il primo aspetto qualificante della novella legislativa deve essere quello di tipizzare, ossia di definire per legge, il più possibile sia le fattispecie contingibili e urgenti che consentono l'attivazione del potere derogatorio, sia il contenuto dei provvedimenti di necessità e urgenza. Il perché si comprende

agevolmente se si tiene presente che proprio l'atipicità dell'istituto è da sempre stata considerata come una delle caratteristiche maggiormente eversive del principio di legalità;

b) la decisione sull'attivazione del potere d'ordinanza deve essere sempre preceduta dalla dichiarazione collegiale dello stato di emergenza, da parte del Consiglio dei ministri, procedura compatibile con l'urgenza di provvedere (viene quindi abrogata la disciplina degli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, i quali autorizzano, al ricorrere di determinate circostanze, il Capo del Dipartimento per la protezione civile ad adottare ordinanze in deroga alla legge anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri);

c) qualora, poi, la soluzione di un'emergenza preveda l'attivazione di una gestione commissariale, è necessario che la relativa delega contenga, oltre alla durata e alle modalità di esercizio, anche i principi cui il commissario si dovrà attenere, le norme cui in ogni caso non potrà derogare, gli obiettivi che dovrà raggiungere e le forme di controllo cui dovrà sottostare il suo operato, introducendo in capo al commissario delegato una specifica ipotesi di responsabilità dirigenziale, da far valere, indipendentemente dalla legittimità dei suoi provvedimenti derogatori, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il disegno di legge prevede che i provvedimenti commissariali, adottati in deroga alle disposizioni vigenti ed emanati con la forma dell'ordinanza, debbano essere motivati «in ordine all'adeguatezza delle misure da adottare ed all'impossibilità di provvedere nel rispetto delle norme ordinariamente vigenti»;

d) altra novità importante è rappresentata dall'introduzione della possibilità di prorogare l'ordinanza per non più di una volta al fine di porre termine al «malcostume» di continue proroghe, per un numero indefinito di volte, possibilità foriera di abusi nell'utilizzo di uno strumento «di emergenza»;

e) il commissario delegato, salve situazioni particolari determinate dalla natura dell'evento, è individuato, per lo svolgimento delle attività di soccorso nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi, mentre, per la fase successiva al superamento dell'emergenza, il commissario delegato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione è individuato, necessariamente, nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi. Ciò significa che le figure del commissario delegato per lo svolgimento delle attività di soccorso e di ricostruzione non potrà mai più coincidere con la figura del «capo della protezione civile», situazione foriera degli abusi cui abbiamo assistito negli ultimi anni. La possibilità per la medesima persona fisica di assumere contemporaneamente entrambe le cariche, infatti, offusca la separazione dei ruoli e delle responsabilità, generando una pericolosa confusione;

f) le ordinanze di protezione civile tornano ad assoggettate al controllo preventivo della Corte dei conti ai fini dell'apposizione del visto e della registrazione, procedimentalizzando con termini e modalità l'invio delle medesime alla suprema istanza di controllo amministrativo ai fini dell'apposizione del visto e della registrazione al fine di vanificare i tentativi di elusione del Governo;

g) è abrogata la norma relativa all'estensione del potere di ordinanza anche agli interventi all'estero del Dipartimento per la protezione civile.

Queste proposte sottolineano come appaia di fondamentale importanza che il nuovo testo della disciplina legislativa distingua quale parte della normativa statale del potere governativo d'ordinanza è destinata a fungere, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, da principio fondamentale della materia per il legislatore regionale. È questa, infatti, una condizione in-

dispensabile per la necessaria valorizzazione dell'autonomia regionale e locale, la cui continua lesione rappresenta uno dei principali problemi mostrati dalla prassi degli ultimi anni.

Da questo punto di vista è bene premettere che le sfere di autonomia territoriale possono essere tutelate non solo dalla previsione dei

principi fondamentali in grado di orientare, e quindi, favorire, la legislazione regionale ma anche dall'introduzione di clausole legislative in grado di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, come l'obbligo di scegliere i commissari di protezione civile tra i soggetti preposti alle amministrazioni regionali e locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Sistema integrato
di protezione civile)*

1. È istituito il Sistema integrato di protezione civile, di seguito denominato SIPC, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica delle persone, i beni, l'ambiente e i valori identitari delle comunità territoriali dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o da catastrofi.

2. Il SIPC è composto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici di ricerca, dalle università pubbliche, dai soggetti e dagli organi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed opera, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di solidarietà, di collaborazione con le comunità territoriali e di partecipazione delle popolazioni interessate e delle associazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività di riduzione del rischio e di pianificazione e gestione dell'emergenza.

3. I soggetti di cui al comma 2, coordinati dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a dotarsi delle strutture, degli organi e degli strumenti idonei all'esercizio delle funzioni del SIPC.

4. Tutti i riferimenti al Servizio nazionale della protezione civile, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al SIPC.

Art. 2.

*(Istituzione dell'Agenzia
per il coordinamento del sistema
integrato di protezione civile)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per il coordinamento del Sistema integrato di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla stessa.

3. L'Agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'Agenzia, che di esso si avvale per lo svolgimento delle attività di soccorso di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Tutti i riferimenti al Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati all'Agenzia.

Art. 3.

*(Funzioni e compiti dell'Agenzia
per il coordinamento del Sistema integrato
di protezione civile)*

1. Per il conseguimento delle finalità del SICP, l'Agenzia coordina le funzioni attribuite ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 in materia di protezione civile, assicurando alle stesse il necessario supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico.

2. All'Agenzia sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi in materia di pro-

tezione civile attribuiti al Dipartimento per la protezione civile.

3. In materia di pianificazione e gestione dell'emergenza, l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità e l'estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) le attività, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di intervento volti al superamento delle emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

c) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

4. In materia di riduzione del rischio, l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) la promozione di progetti di ricerca sulla previsione e prevenzione dei rischi finalizzati alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi

di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo, nonché alla pianificazione e gestione dell'emergenza connessa al verificarsi dei suddetti eventi;

b) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;

c) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

d) lo svolgimento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di attività di informazione delle popolazioni interessate e di formazione in materia di protezione civile, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, sulle tematiche oggetto di protezione civile;

e) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

f) la promozione di iniziative di informazione e di formazione in materia di tutela del patrimonio culturale nelle fasi di prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza;

g) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso e a tutela della pubblica incolumità.

5. Ai fini dello svolgimento delle azioni di riduzione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, l'Agenzia, le regioni, le province e i comuni si avvalgono del contributo della ricerca scientifica e tecnologica delle università pubbliche, degli enti pubblici di ricerca e di altri istituti specializzati ad essa esterni, attraverso programmi di ricerca coordinati e finalizzati a tale scopo.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, di cui uno nominato su designazione della Conferenza unificata.

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emer-

genza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, e nel rispetto dei principi della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle singole norme a cui si intende derogare e non possono prevedere la deroga a interi testi normativi. Le medesime devono essere motivate in ordine alla presenza di uno degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'adeguatezza delle misure da adottare, all'impossibilità di provvedere nel rispetto delle norme ordinariamente vigenti e possono essere prorogate per non più di una volta.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, le modalità del suo esercizio, il termine finale del regime commissariale proprio delle attività del soccorso e del superamento dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e disciplinare il passaggio delle funzioni alle amministrazioni ordinariamente competenti. In attuazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione il commissario delegato,

fatte salve situazioni particolari determinate dalla natura dell'evento, è individuato, per lo svolgimento delle attività di soccorso di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Il commissario delegato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione è individuato nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. I provvedimenti commissariali adottati in deroga alle disposizioni vigenti sono emanati con la forma dell'ordinanza e devono essere motivati in ordine all'adeguatezza delle misure da adottare ed all'impossibilità di provvedere nel rispetto delle norme ordinariamente vigenti.»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze emanate dai commissari delegati ai sensi del comma 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione.»

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

4. L'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, sono abrogati.

Art. 7.

*(Riordino delle disposizioni normative
in materia di protezione civile)*

1. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di protezione civile, il Governo adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle norme in materia di protezione civile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è raccolta e coordinata la normativa vigente.

